

9597 14

F n + c . u .
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

licenziamento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 10735/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 9597

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Presidente - Ud. 11/03/2014

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Rel. Consigliere - PU

Dott. GIULIO MAISANO

- Consigliere -

Dott. UMBERTO BERRINO

- Consigliere -

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10735-2012 proposto da:

OG

C.F. X

domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall'avvocato DELLA VALLE GIROLAMO, giusta delega in

atti;

- ricorrente -

2014

856

contro

A

AUTOTRASPORTI S.R.L. C.F. X

TG

, TC

, TE

S.N.C.

DI A

, S.R.L. (già TE

S.R.L.), DA

- intimati -

Nonché da:

A AUTOTRASPORTI S.R.L. C.F. X , in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B (STUDIO
LEGALE PESSI & ASSOCIATI), presso lo studio
dell'avvocato SANTORI MAURIZIO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

OG C.F. X domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato DELLA VALLE GIROLAMO, giusta delega in
atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonchè contro

TG , TC , TE S.N.C.
DI A , S.R.L. (già TE S.R.L.),
DA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 327/2011 della CORTE D'APPELLO
di L'AQUILA, depositata il 27/05/2011 r.g.n. 879/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

NAPOLETANO;

udito l'Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega SANTORI
MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell'Aquila, con la sentenza di cui si chiede la cassazione, ritiene, per quello che interessa in questa sede, legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato a GO

dalla società TE per aver, nel condurre un autoarticolato di proprietà della predetta società, causato un sinistro stradale con conseguenti danni anche al carico trasportato.

La Corte del merito pone a base del *decisum* il rilievo fondante secondo il quale le emergenze istruttorie dimostrano la colpa dell'O nella causazione dell'incidente non riuscendo egli, nel condurre l'autoarticolato di proprietà della società datrice di lavoro, a mantenere, a causa dell'alta velocità del tutto inadeguata allo stato dei luoghi, il controllo del mezzo.

Siffatto comportamento, secondo la Corte territoriale, rivelando una violazione dei doveri di cautela e di attenzione pregiudizievole del rapporto fiduciario, rende legittimo l'intimato licenziamento.

GO chiede l'annullamento di questa sentenza sulla base di tre censure.

Resiste con controricorso la società A autotrasporti che propone impugnazione incidentale condizionata assistita da un'unica censura, cui resiste l'O con controricorso.

Le altre parti intime non svolgono attività difensiva.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva la Corte che non può darsi seguito alla richiesta, presentata dall'avv.to Girolamo Della Valle, di rinvio dell'udienza di discussione della presente causa, già proveniente da precedente rinvio per dar modo agli eredi dell'O , deceduto nelle more del presente giudizio, di apprestare idonea difesa • ^{La richiesta} poiché non risulta accompagnata da idonea certificazione medica atta a provare un legittimo impedimento alla partecipazione ~~dell'~~udienza ~~odierna~~.

Né, comunque, l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cpc, fa riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituto l'attività processuale svolta dal sostituto). Pertanto viene a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cfr. Cass.. S.U. 26 marzo 2012 n. 4773).

Tanto precisato, rileva il Collegio che i ricorsi vanno pregiudizialmente riuniti, riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale GO , deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sui licenziamenti individuali e di contratti collettivi, sostiene l'inattendibilità della sentenza impugnata in punto ~~di~~ di colpa del lavoratore, non emergendo



dall'istruttoria la prova che l'incidente è da ascrivere ad esso ricorrente, e di configurazione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, trattandosi di fatto esterno al rapporto di lavoro e, comunque, non integrante un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Prospetta, inoltre, il ricorrente che la Corte del merito non si è pronunciata sul mancato rispetto dell'iter procedimentale di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e del CCNL e non ha valutato la tardività del licenziamento.

Con la seconda censura del ricorso principale **GO**, denunciando vizio di motivazione, allega che la Corte del merito "non ha motivato in ordine al licenziamento per giustificato motivo soggettivo mascherato da licenziamento disciplinare, nella parte in cui non affronta le censure mosse in merito alla violazione di cui all'art. 7 St. Lav. relative all'intimato atto, soprattutto in merito al mancato rispetto del principio di immediatezza nonché al preordinamento e alla pubblicità del codice disciplinare e per non aver motivato il c.d. inadempimento contrattuale così come richiesto dalla fattispecie del giustificato motivo soggettivo, oltre che per ^{non aver} ~~nulla~~ pronunciato ~~lo~~ in merito al richiesto danno biologico e per nulla aver disposto in merito alla compensazione dei crediti tra le parti e le spese di lite".

I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto vista logico-giuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Preliminarmente va rilevato che la dedotta violazione di norme collettive è inammissibile in quanto non è indicato, ai sensi dell'art. 366 n. 6 del



cpc in quale atto processuale è stato prodotto il CCNL e tanto anche ai fini dell'art. 369 n. 4 del cpc (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n.28547, Cass. 23 settembre 2009 n.20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).

Peraltro non risulta nemmeno trascritta nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, la clausola del CCNL di cui si deduce la mancata applicazione.

Sempre in via pregiudiziale va osservato che il denunciato omesso esame delle censure svolte in appello si sostanzia nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Orbene, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito ~~fossero~~ ^{siano} state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass. S.U. 28 luglio 2005, n.15781).

Nella specie, invece, il ricorrente principale omette del tutto di precisare in quali termini le questioni in parola sono state devolute al giudice di appello.

Tanto rilevato e così delimitato l'ambito del corretto *devolutum* a questa Corte, va osservato che per quanto concerne la statuizione relativa alla



responsabilità dell' O nella causazione dell'evento, si tratta, all'evidenza, di un accertamento di fatto che, in quanto sorretto da congrua e non illogica motivazione^e basato su di un coerente apprezzamento delle emergenze istruttorie, è sottratto al sindacato di legittimità.

Né con la censura di cui all'art. 360 n. 5 cpc, ~~non~~ può chiedersi a questa Corte, come nella specie, un accertamento di fatto, atteso che nel nostro ordinamento processuale la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (in tal senso per tutte Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n.2049).

D'altro canto, e vale la pena di sottolinearlo, la Corte del merito fonda la propria decisione sulle risultanze così come emergenti dal cronotachimetro - che riporta una velocità pari ad 80 Km/orari a fronte di un limite di velocità di 40 Km/orari - e dal prontuario della Polstrada.



Relativamente, poi, alla ritenuta sussistenza di un giustificato motivo soggettivo va rimarcato che il fatto posto a base del licenziamento non è estraneo al rapporto di lavoro, essendo questo verificatosi nel pieno svolgimento delle mansioni di autista espletate dal ricorrente principale e che la negligenza, dimostrata in occasione del sinistro stradale, nell'esatto adempimento della prestazione lavorativa, in quanto costituente grave inadempimento ai propri obblighi, ben può costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento, rappresentando, come accertato in fatto dalla Corte territoriale, una valida ragione per il venir meno da parte del datore di lavoro della fiducia sull'esattezza delle future prestazioni lavorative dell' O .

Con la terza critica del ricorso principale GO , assumendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto dei contratti ed accordi collettivi nazionali in ordine alle spese di lite, rileva che esso ricorrente è stato condannato ingiustamente e per una eccessiva somma di danaro, alle spese di lite.

La critica è infondata in quanto la condanna alle spese risponde al principio della soccombenza e la denuncia di eccessività è generica sì da non consentire alcun sindacato di legittimità.

In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale condizionato, relativo al mancata declaratoria del difetto di legittimazione, rimane assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste in favore della società resistente a carico del ricorrente principale sostanzialmente soccombente.



Nulla deve disporsi nei confronti delle altre parti intime non avendo costoro svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 100,00 per esborsi, oltre € 3.000,00 per compensi ed oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intime.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 marzo 2014

Il Presidente

Dott. Federico Roselli

Federico Roselli

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

Giuseppe Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, - 5 MAG 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Virgilio Palaggi